

**MOZIONE  
N. 144**

**PROTESI ACUSTICHE DIGITALI PER  
SORDOCIECHI.**

*Presentata dai Consiglieri regionali:*

*BATZELLA STEFANIA (prima firmataria), ANDRISSI GIANPAOLO,  
BERTOLA GIORGIO, BONO DAVIDE, FREDIANI FRANCESCA,  
MIGHETTI PAOLO DOMENICO, VALETTI FEDERICO*

*Protocollo CR n. 40963*

*Presentato in data 10/12/2014*

GH. I. Li  
Ac

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00040963/A0101A -01 11/12/14 CR

16:49 10 DIC 2014 A01000 002908

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

CC-02-18-02/147/2014/X

**MOZIONE N. 144**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula  
trattazione in Commissione



OGGETTO: protesi acustiche digitali per sordociechi

**Premesso che:**

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

**Considerato che:**

in Italia i casi di sordocecità sono più diffusi di quanto si pensi, studi a livello europeo hanno stimato, infatti, che nel nostro paese le persone sordocieche sono dai 3.000 agli 11.000.

La comunità Europea il 12 aprile del 2004 ha deliberato una risoluzione che riconosce la sordocecità definendo questa minorazione sensoriale *"quale disabilità specifica"*, invitando gli stati membri a recepirla. Questa risoluzione evidenzia come la percezione ambientale, la comunicazione, le difficoltà relazionali siano ben diverse e più limitanti di quelle difficoltà che sono proprie delle persone puramente cieche o solamente sorde, così come diversi sono gli strumenti idonei al superamento di questi specifici limiti percettivi, che non sono, la somma dei limiti dati dalle due minorazioni, ma è una disabilità a sé, diversa e specifica.

Questa risoluzione considera che talune di queste persone sono completamente sorde e cieche, ma che la maggior parte di esse mantiene un uso parziale di uno o di entrambi i sensi.

**Individuato che:**

Il parlamento italiano, con la legge 24 giugno 2010 n° 107 all'articolo 1 stabilisce che *"La presente legge e' finalizzata al riconoscimento della sordocecita' come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche dal Parlamento europeo, del 12 aprile 2004"* e si ricollega a quanto già stabilito dalla normativa vigente in merito alla cecità ed alla sordità (*art.2 comma 1 - legge 381 del 26 maggio 1970*).

la normativa vigente in Italia (*comma 2, art.1 legge 381 del 26 maggio 1970 e comma 2 art 2 legge 95 del 20 febbraio 2006*), stabilisce che *"si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio"*

Quindi chi perde l'udito dopo l'età evolutiva (oltre i dodici anni), ha imparato a parlare e sebbene non senta, è considerato invalido, ma non è riconosciuto sordo, anche se non sente nulla. Di conseguenza non sono riconosciute sordocieche le persone che pur presentando una importante minorazione visiva, diventano sorde nell'età adulta, tantomeno coloro che sono nate con un minimo residuo uditivo o che lo mantengono.

**Individuato ancora che:**

coloro che hanno mantenuto in minima parte la funzione sensoriale uditiva, e sia cieco o cieco parziale oppure ipovedente grave (legge 138/2001), ci troviamo a dover fare i conti con il fatto che queste persone non sono in grado di supportarsi con la lettura labiale, né, nel caso che alcuni di loro, affetti da patologie progressive pur conoscendo la LIS (lingua internazionale dei segni), non riescono più a vedere i movimenti dell'interlocutore.

l'isolamento sensoriale nella comunicazione nelle persone con la doppia minorazione vista e udito assume una gravità importante;

**Rilevato che:**

il nomenclatore tariffario è stato approvato con D.L. del 27 agosto 1999 , n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe" ed essendo ormai datato non contempla le protesi auricolari digitali ma solo quelle analogiche, ormai obsolete;

con D.G.R. del 23 aprile 2014 n. 34-7504 "Proroga per l'anno 2014 della D.G.R. n. 4-6467 del 23.07.2007 e s.m.i., recante contributi a persone con grave disabilità per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, rivolti all'autonomia e all'inclusione sociale e alla comunicazione" vengono prorogati i contributi per strumenti tecnologici (allegati 1 e 2 approvati dalla D.G.R. 18-5958 del 17.03.2013) come:

- Personal fisso o portatile, comprese periferiche standard (mouse, tastiera, schermo, casse-audio, webcam, stampante, scanner).
- Periferiche specifiche e software specifici, necessari a rendere utilizzabile un PC (ad es. tastiera e mouse accessibili, software di riconoscimento vocale, ecc.) o a facilitare percorsi di apprendimento ( ad es. software di facilitazione alla lettoscrittura, ecc.).
- Dispositivi informatici mobili dotati di connettività senza fili e/o interfaccia prevalentemente touch (ad es. smartphone, tablet, ecc.).
- Dispositivi ad alta tecnologia per gli spostamenti (contributo ad integrazione della cifra autorizzata ai sensi del DM 332/99 comma 5 dell'art. 1).
- Dispositivi di chiamata a distanza accessibili, nei casi di impossibilità alla comunicazione grafica e verbale associata ad un quadro di grave disabilità motoria

### **Il Consiglio regionale impegna la Giunta,**

al fine di facilitare la comunicazione e quindi l'inclusione sociale delle persone con questa doppia minorazione, in attesa dell'aggiornamento del nomenclatore tariffario, ad inserire le protesi acustiche digitali tra gli strumenti di nuova tecnologia elencati nella DGR 4-6467 del 23.07.2007 recante "contributi a persone con grave disabilità per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, rivolti all'autonomia e all'inclusione sociale e alla comunicazione".